



COMUNE DI TRABIA

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 07/07/2006

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto e applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 Vigilanza
- Articolo 6 Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Articolo 7 Comportamenti vietati
- Articolo 8 Altre attività vietate
- Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Articolo 11 Produzione di odori, gas. Vapori nauseanti o inquinanti
- Articolo 12 Rifiuti
- Articolo 13 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 14 Salvaguardia del verde

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

- Articolo 15 Uso di fiamma libera - Accensione di falò, polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Articolo 16 Strumenti da taglio
- Articolo 17 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Articolo 18 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Articolo 19 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 20 Disposizioni generali
- Articolo 21 Lavoro notturno
- Articolo 22 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 23 Circoli privati
- Articolo 24 Servizi di pubblico interesse
- Articolo 25 Abitazioni private
- Articolo 26 Venditori ambulanti
- Articolo 27 Strumenti musicali
- Articolo 28 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V- MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 29 Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati
- Articolo 30 Tutela degli animali domestici
- Articolo 31 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 32 Divieti specifici
- Articolo 33 Animali molesti
- Articolo 34 Mantenimento dei cani
- Articolo 35 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Articolo 36 Animali liberi

TITOLO VI – CORTEI E MANIFESTAZIONI

- Articolo 37 Stemma del Comune
- Articolo 38 Cortei funebri
- Articolo 39 Processioni e manifestazioni

TITOLI VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Articolo 40 Esposizione dei prezzi
- Articolo 41 Servizi igienici
- Articolo 42 Amministrazione degli stabili

TITOLO VIII – SEQUESTRO DI COSE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Articolo 43 Sequestro e custodia di cose
- Articolo 44 Limite minimo e massimo delle sanzioni e modalità di pagamento
- Articolo 45 Procedimento in caso di mancato pagamento in misura ridotta
- Articolo 46 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
- Articolo 47 Esecuzione forzata
- Articolo 48 Rateizzazione

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 49 Disposizioni transitorie
- Articolo 50 Abrogazioni

ALLEGATO: TABELLA DELLE SANZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni. Lo stesso esplica la sua efficacia su tutto il territorio comunale, sovrintendendo alla tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo, detta norme in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) sicurezza nei centri abitati;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) cortei e manifestazioni;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze, dalla Autorità Comunale, e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli ufficiali e agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento**, senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente **Regolamento di Polizia Urbana**.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare, è considerato **bene comune**, in generale, lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici, le ville e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni, si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Ufficio competente.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora quest'ultima determinazione non sia obiettivamente possibile per talune specie di concessioni o autorizzazioni, il responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione necessaria nel caso specifico, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1) e 2) dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, possono essere revocate con provvedimento motivato.

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie.

2. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, nei laboratori, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Inoltre, possono procedere a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale e del Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 6

Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a)** manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b)** imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c)** rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, pattumiere, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d)** arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, lampioni, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e)** collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f)** praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
- g)** utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 14;
- h)** lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i)** compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l)** immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m)** sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n)** spostare, manomettere, rompere, incendiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o)** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p)** accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- q)** sparare mortaretti, petardi o altri simili apparecchi.

r) accamparsi, con griglie e/o fornelli, tende o roulotte, su spiagge o altri luoghi non appositamente autorizzati del territorio comunale.

Art. 8 **Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, attività consentita dalle ore 22,00 alle ore 07,00, fermo restando l'adozione di ogni precauzione atta a non recare disturbo a terzi;
- e) collocare davanti le abitazioni private, ovvero su pubblica via, sedie, fioriere, vasi ornamentali o altri oggetti che ostacolano il libero transito pedonale e veicolare;
- f) gettare acqua o altro da balconi e finestre sulle pubbliche vie, attività consentita dalle ore 22,00 alle ore 07,00, quando però ciò non procuri nocimento a cose e persone;
- g) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili, attività consentita dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, sempre che ciò non determini disturbo, incomodo o insudiciamento delle pubbliche vie

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, entro 120 giorni dall'adozione del presente Regolamento, stabilisce, per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a cinque metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2) si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7), i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, ed in vista della stesse, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, la disposizione vale anche per il verde condominiale.

10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 10

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul luogo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere opportunamente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

2. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno di fabbricati, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dell'Autorità Amministrativa. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 11

Produzione di odori, gas. Vapori nauseanti o inquinanti

1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva o inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas.

Art. 12

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati, dal Comune o dall'azienda preposta, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati in prossimità dell'ingresso della propria abitazione in sacchetti ben chiusi. Tale attività, peraltro, è consentita solo dalle ore 21,00 alle ore 07,00

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. E' vietato agganciare e/o tenere sospesi, su fili di qualsiasi genere, sacchetti contenenti spazzatura e depositare dentro i contenitori dei rifiuti sterpaglie, rami, fronde o residui vari derivanti dalla potatura di piante e alberi.

4. Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, (carta, vetro, plastica, lattine, batterie esauste, medicinali), devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata ove istituiti.

6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 13

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque sono visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere, in caso di degrado, alla loro manutenzione e al rifacimento delle coloriture. Essi hanno altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, qualora si ravvisi una situazione di pericolo.

2. E' fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero all'imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali e avvisi per evitare danni ai passanti.

3. Per la manutenzione ed il rifacimento delle coloriture degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio e norme di attuazione del P.R.G..

4. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate, in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 14

Salvaguardia del verde

1. Nelle ville e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati é vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

Art. 15

Uso di fiamma libera -Accensione falò, polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Su tutto il territorio comunale chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile,

formando opportuni ripari per impedire dispersione delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

2. E' comunque vietata in tutti i terreni boscati o cespugliati, ed entro 100 metri da essi, l'accensione di fuochi o l'esecuzione di operazioni che possano creare possibilità d'incendio.

3. Anche quando è stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi previsti, devono essere adottate tutte le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l'aiuto di quante altre persone siano necessarie. E analogamente vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze di linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie alla difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

4. Chi scopre un incendio è tenuto a darne immediato avviso all'Autorità. In caso di incendio nessuno può rifiutarsi di prestare quei servizi e soccorsi che fossero richiesti dalle competenti autorità.

5. Nell'ambito dell'abitato, nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art. 16

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare il centro abitato con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio o di ferri acuminati non opportunamente smontati, o protetti all'estremità con opportuni ripari, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 17

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

2. In caso di non ottemperanza ad eventuali prescrizioni, dettate dall'U.T.C. per la manutenzione, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 18

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi su pavimenti, griglie o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve, comunque, segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti su luogo pubblico.

Art. 19

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. In ogni cantiere edile deve essere esposto apposito cartello indicante gli estremi autorizzativi nonché l'entità dei lavori da eseguire.

2. I ponteggi di servizio dei cantieri edili devono essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura. Il ponte di lavoro deve essere cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 21

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 22 e le ore 7.

2. L'autorizzazione, ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7, è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unita' Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso, che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 22

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 23

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati é fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 20, commi 1. e 2. .

Art. 24
Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

Art. 25
Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni, non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 16 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 26
Venditori ambulanti

1. I venditori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati e sempre in osservanza delle vigenti norme che disciplinano l'uso di megafoni o strumenti di amplificazione acustica, non possono reclamizzare le loro merci nei pressi di scuole, chiese, caserme, cimiteri, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

2. In ogni caso, gli stessi non possono arrecare disturbo alla quiete pubblica, dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Art. 27
Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 28
Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 29
Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone a loro destinate. Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale d'igiene, oltre al Codice della Strada, è vietato condurre o lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze o nei cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco che ne stabilirà i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 30
Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 31
Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 32

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 33

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 34

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare mediante microchip gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. Gli stessi, in luoghi privati, per la pulizia devono adottare ogni precauzione igienica atta a non recare nocimento al vicinato.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi, ovvero nei locali ove si vendono o somministrano alimenti e bevande.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 35

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 36

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - CORTEI E MANIFESTAZIONI

Art. 37

Stemma del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali, senza autorizzazione.

Art. 38

Cortei funebri

1. Fatto salvo quanto già previsto nel regolamento dei servizi trasporti funebri, i cortei dovranno rispettare le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 39

Processioni e manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

2. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intendono utilizzare;
- impianti elettrici;
- modalità di smaltimento dei rifiuti.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni

impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 40 Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 41 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori. La presente norma non si applica agli esercizi ed ai locali già in possesso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 42 Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VIII – CUSTODIA DI COSE E SANZIONI

Art. 43 Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare, delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale, per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/81 n. 689 e del D.P.R. 22/07/82 n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 44 Limite minimo e massimo delle sanzioni e modalità di pagamento

1. Quando le leggi non dispongano diversamente, le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, negli altri Regolamenti Comunali e nelle Ordinanze dirigenziali e sindacali, sono punite con sanzioni amministrative comprese, ai sensi dell'art. 7bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, fra un importo non inferiore ad €25,00 e non superiore ad €500,00.

2. In particolare, le sanzioni previste per le violazioni delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, sono specificate nella tabella che al presente si allega, per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Per tali infrazioni, il responsabile dovrà corrispondere la sanzione prevista, presso gli sportelli degli uffici postali o delle banche che effettuino servizio di tesoreria per conto del Comune, potendo usufruire del pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981.

4. Quando, peraltro, l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale oblazione non costituisce refusione del danno, potendo quindi il Comune agire secondo le norme vigenti in materia.

Art. 45

Procedimento in caso di mancato pagamento in misura ridotta

1. Per tutte le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, in applicazione dei principi statuiti dall'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, il Segretario Comunale o, in mancanza, il Responsabile dell'Area amministrativa interessata, qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, sono competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981, redatto dai soggetti accertatori, di cui all'art. 5.

2. Il rapporto, in particolare, deve contenere la prova delle seguite contestazioni o notificazioni.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati, che non vogliano usufruire del pagamento in misura ridotta, possono far pervenire, al Segretario Comunale o, in mancanza, al Responsabile dell'Area Amministrativa interessata, scritti difensivi e documenti, potendo altresì chiedere di essere sentiti.

4. Il Segretario Comunale o, in mancanza, il Responsabile dell'Area Amministrativa, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli scritti difensivi inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

5. In caso contrario, viene emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, che viene integralmente comunicata all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 46

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22bis della legge n. 689 del 24 novembre 1981, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

2. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale deve essere allegato il provvedimento notificato.

Art. 47

Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento ovvero per proporre opposizione, il Comune procede all'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 48
Rateizzazione

1. L'autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento della sanzione in rate mensili, il cui numero può variare da tre a ventiquattro; ciascuna rata non può essere inferiore ad €25,00.
2. In ogni momento, tuttavia, il debito può essere estinto in un unico pagamento.
3. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, anche di una singola rata della sanzione, l'obbligato è tenuto al pagamento dell'ammontare residuo, in un'unica soluzione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49
Disposizioni transitorie

1. Gli atti, le opere e le situazioni che, per l'osservanza del presente regolamento, richiedono adempimenti, esecuzioni, e regolarizzazioni possono essere sanate nel termine di sei mesi dalla data di vigenza del Regolamento stesso, salvo definizione di nuovi termini, in accordo con i competenti uffici comunali, nel caso di impossibilità oggettiva a provvedere entro detto termine.

Art. 50
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatte salve le sanzioni amministrative previste da Leggi, Decreti o Regolamenti

Disposizioni	Importo Minimo e Massimo della Sanzione	Importo del pagamento in misura ridotta entro 60 gg.
Art. 7 Comportamenti vietati	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 8 Altre Attività vietate	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 9 Nettezza del suolo e dell'abitato	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 10 Trasporto materiale facile dispersione Obbligo di ripristino dei luoghi	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 11 Produzione di odori gas. Vapori nauseanti o inquinanti	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 12 Rifiuti	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 13 Manutenzione delle facciate di edifici	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 14 Salvaguardia del verde	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 15 Uso di fiamma libera Accensione falò, polveri. Liquidi e fuochi artificiali	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 16 Strumenti da taglio	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 17 Manutenzione Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 18 Manutenzione di aree di pubblico transito	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 19 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 20 Disposizioni generali	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 21 Lavoro notturno	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 22 Spettacoli e trattenimenti	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 24 servizi di pubblico interesse	da 50,00 a 300,00	100,00
	da 50,00 a 300,00	100,00

Art. 25 Abitazioni private		
Art. 26 Venditori ambulanti	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 27 Strumenti musicali	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 28 Dispositivi acustici antifurto	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 29 Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 30 Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 31 Protezione della fauna selvatica	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 32 Divieti specifici	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 33 Animali molesti Comma 1.	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 34 Mantenimento dei cani	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 37 Stemma del Comune	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 38 Cortei funebri	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 39 Processioni e manifestazioni	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 40 Esposizione dei prezzi	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 41 Servizi igienici	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 42 Amministrazione degli stabili	da 25,00 a 150,00	50,00